



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. Anagr. 2017
CIRCOLARE N. 4/ ANAGRAFE 2017

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 17/11/2017
Numero: **0224204**
Classifica: 146.09

AI SIGNORI SINDACI, COMMISSARI E COMMISSIONI
STRAORDINARIE DEI COMUNI DELL'AREA
METROPOLITANA DI

NAPOLI



Oggetto: False iscrizioni anagrafiche e riconoscimenti di cittadinanza *jure sanguinis*

Nel decorso anno in diversi Comuni di questa provincia si sono verificati molteplici casi di iscrizioni anagrafiche eseguite irregolarmente per l'assenza della documentazione e di preventivi accertamenti che hanno, poi, costituito il presupposto per la concessione della cittadinanza italiana *jure sanguinis* a persone straniere, per la maggior parte, nei casi esaminati, a cittadini brasiliani.

Le suddette vicende, emerse, in prevalenza, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria - che, peraltro, hanno portato al rinvio a giudizio sia degli ufficiali di Stato Civile che di Anagrafe dei Comuni coinvolti-, hanno riguardato un numero elevato di situazioni anomale, oggetto di accertamenti giudiziari e di ispezioni da parte di questa Prefettura.

Al riguardo, avendo acquisito il formale orientamento del Ministero dell'Interno in proposito e nell'ottica di fornire univoche indicazioni, non solo ai Comuni oggetto di sindacato giudiziario e/o ispettivo, si ritiene opportuno formulare le seguenti linee d'indirizzo circa l'iter procedurale da seguire nelle due fasi strettamente connesse, quali quelle relative alle iscrizioni anagrafiche ed alla concessione della cittadinanza italiana *jure sanguinis*, onde assicurare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed eventualmente porre rimedio alle irregolarità riscontrate - a posteriori- nell'iter istruttorio in argomento.

Giova preliminarmente rammentare che per i due cennati procedimenti amministrativi (iscrizioni anagrafiche e concessione della cittadinanza italiana *jure sanguinis*) gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte; le stesse dovranno, poi, essere istruite dall'Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica (cioè dopo i 45 giorni previsti dall'art. 18 bis del DPR n. 223/1989 necessari per effettuare i dovuti accertamenti, salvo interruzione del termine) potranno essere oggetto di trattazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

Entrambe le predette istanze devono essere, ovviamente, acquisite al protocollo dell'Ente, tenuto conto che - così come ripetutamente precisato e chiarito dal Consiglio di Stato- "*in via generale l'assunzione di una pratica al protocollo dell'amministrazione ha la funzione di certificare la certezza legale dell'avvenuta ricezione, ai fini sia di costruire un termine iniziale incontestabile per l'esplicazione dei poteri che a tale ricezione si connotano, sia di garantire la conoscenza effettiva da parte dell'organo procedente. Di conseguenza, solo la data*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

attestata dal protocollo va assunta a prova dell'avvenuta conoscenza e considerata quale termine iniziale per la decorrenza del termine".(cfr. Cons. St., sez VI, sentenza 30.4.2013 n. 2359; Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3341)

Alla luce di quanto precede si delineano di seguito, i sotto indicati indirizzi operativi per le due fattispecie procedimentali.

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri prodromica al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Come è noto il procedimento di iscrizione anagrafica (art.18 bis del DPR n. 223/1989) prevede che venga prodotta una specifica documentazione e che gli accertamenti anagrafici siano SEMPRE disposti - entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle relative dichiarazioni - al fine di verificare, nell'attualità, l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per consolidare l'iscrizione già effettuata entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle medesime dichiarazioni.

In tale ambito vanno valutate, ad esempio, le seguenti omissioni documentali e/o illegittimità riscontrate presso taluni Uffici anagrafici comunali, oggetto di ispezione da parte di questa Prefettura, e sulle quali si ritiene opportuno ed utile richiamare l'attenzione.

Si evidenzia, al riguardo, che alcune iscrizioni anagrafiche sono avvenute previa esibizione di una mera "*dichiarazione di ospitalità*" fatta dal proprietario e/o locatario dell'immobile presso il quale era stata asseritamente eletta residenza, con la quale il dichiarante ha espresso la volontà di "*dare ospitalità per il periodo occorrente per la richiesta della cittadinanza*"; quanto sopra in violazione delle disposizioni di cui alla legge 23 maggio 2014 n. 80 ed anche del D. Lgs n. 286/98.

Altre carenze ed anomalie riscontrate in taluni fascicoli anagrafici hanno riguardato:

- l'omesso preventivo accertamento da parte delle Polizie Municipali sulla veridicità delle dichiarazioni anagrafiche rese dagli interessati sugli appositi modelli. Sono state, infatti, accertate residenze anagrafiche effettuate presso immobili recanti determinati numeri civici, risultati, di fatto, inesistenti, ovvero dagli accertamenti, effettuati dai Vigili Urbani successivamente alle attività ispettive prefettizie, è emerso che alcuni proprietari o i residenti nelle limitrofe abitazioni hanno dichiarato che gli interessati non hanno mai soggiornato in detti immobili;
- l'omessa preventiva verifica da parte del competente Ufficio tecnico comunale sull' idoneità alloggiativa dell'immobile (ad esempio in abitazioni di limitate dimensioni sono risultati residenti molti cittadini stranieri);
- l'omessa preventiva verifica circa l'ottemperanza alle disposizioni contenute nella vigente normativa sul regolare soggiorno dello straniero in Italia per breve durata (3 mesi) e nelle circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. In particolare, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, non è stata acquisita, in relazione allo Stato di provenienza, copia del timbro "*Schengen*", apposto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

sul documento di viaggio da parte dell'Autorità di frontiera, ovvero copia della dichiarazione di presenza, resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ai sensi dell'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Qualora lo straniero richiedente l'iscrizione anagrafica è soggiornante in Italia da più di 3 mesi deve, invero, produrre sempre un permesso di soggiorno in corso di validità.

Il mancato espletamento degli accertamenti previsti e la successiva accertata falsità delle dichiarazioni anagrafiche rese, non possono non tradursi che in una palese violazione di legge che, come precisato dal Ministero dell'Interno, potranno essere valutati dal competente Ufficiale di Anagrafe, alla luce delle previsioni contenute nell'art. 21 *nonies*, della Legge n. 241/1990, per l'eventuale annullamento in autotutela del provvedimento di iscrizione anagrafica.

Rimane, comunque, impregiudicata la possibilità di disporre successivamente al perfezionamento dell'iscrizione anagrafica - ulteriori accertamenti per verificare se effettivamente gli interessati risultino soggiornanti nel comune all'indirizzo indicato quale residenza e, qualora non presenti, possono essere cancellati per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11 del DPR 30.5.89 n 233.

Si ricorda, infine, che va comunicato sempre agli interessati l'avvio degli eventuali procedimenti di annullamento dell'iscrizione anagrafica, sulla base delle disposizioni contenute nella specifica normativa e nella l. n. 241/1990, nonché si evidenzia la necessità di operare in stretto raccordo con la competente Autorità Giudiziaria.

Riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis.

Gli Ufficiali di Stato Civile, solo dopo la scadenza del termine di cui al soprarichiamato art. 18 bis potranno avviare gli accertamenti di propria competenza in quanto - come chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare K. 28.1 dell' 8 aprile 1991 - *"l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana"*.

Particolare cura ed estrema cautela dovrà essere posta nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza.

A tale riguardo non può che ribadirsi la necessità della scrupolosa osservanza delle indicazioni procedurali fornite con la sopracitata circolare



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

ministeriale del 1991 che fissa i principi e le cautele da utilizzare durante il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano, attenendosi a quanto ivi disposto, soprattutto laddove sorgano dubbi circa l'autenticità della documentazione presentata.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento in argomento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza da cittadino italiano (l'avo emigrato) e, dall'altro, sull'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

Quindi la dimostrazione inequivocabile, documentalmente comprovata, della mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa e dell' assenza di dichiarazioni di rinuncia da parte dei propri discendenti, è condizione imprescindibile per procedere al riconoscimento dello *status di cittadino jure sanguinis*.

A tal fine, tra la documentazione prodotta dagli interessati dovrà essere presente la “ *dichiarazione consolare di non rinuncia*”, emessa dal Consolato italiano competente, ai sensi dell'art.7 della legge 555/12- ora art. 11 della l. n. 91/92-, come specificato nella soprarichiamata circolare del Ministero dell'Interno.

Può accadere che, in luogo delle certificazioni di Stato Civile riferite al capostipite italiano, risulti esibita una equipollente documentazione rilasciata da Autorità ecclesiastiche.

Le certificazioni ecclesiastiche possono costituire valido documento sostitutivo esclusivamente per il periodo antecedente il 1865, atteso che la tenuta dei registri delle nascite, matrimoni e morti è stata prerogativa della Chiesa fino all'entrata in vigore del codice civile del 1865, in base al quale, il servizio di Stato Civile è stato assunto dall'autorità statale.

Viceversa, non possono essere accettate dichiarazioni, ancorché formalmente rese mediante scrittura pubblica, riguardanti stati e fatti risalenti a epoca di cui gli interessati non possono avere diretta e sicura conoscenza.

Laddove l'ascendente italiano abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è prassi comune richiedere che tali discordanze siano riportate nella documentazione di cui al punto 5) della suddetta circolare ministeriale, riguardante il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.

Ove i dati richiesti attengano ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (perché la traduzione si possa ritenere ufficiale l'art. 22 del DPR n. 396/00 prevede che possa essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale o da interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale di Stato Civile la conformità al testo straniero).

Non sono mancati casi di presentazione di “*false dichiarazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana*”, asseritamente rilasciate da alcuni Consolati italiani dei paesi dell'America Latina.

Sul punto il Ministero dell'Interno, con circolare n. 26 del 1° giugno 2007, ha rappresentato l'opportunità che “*da parte degli Ufficiali dello Stato Civile vengano presi contatti con il Consolato competente che risulta aver emesso la*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

certificazione, al fine di verificare, nei casi dubbi, la genuinità della stessa, con riguardo in particolare alle ipotesi in cui detta certificazione sia stata presentata direttamente dall'interessato e non per il tramite del Consolato stesso".

Si soggiunge, infine, che a conclusione dell'iter istruttorio in argomento va adottato il formale provvedimento di attestazione, da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 16, c.8 del dpr n. 572 del 1993, relativo all'avvenuta verifica della presenza delle condizioni che la legge stabilisce per riconoscere la sussistenza della cittadinanza italiana "iure sanguinis", documento, spesso, non esistente agli atti del Comune, come riscontrato dalle verifiche ispettive prefettizie.

E' ovvio che, qualora a seguito dell'accertamento della falsità della documentazione prodotta o della carenza della stessa, ovvero a seguito del provvedimento in autotutela, ex art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, di annullamento dell'iscrizione anagrafica, gli effetti di tali provvedimenti si rifletteranno anche sull'eventuale già avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

Sarà, quindi, cura del Sindaco - Ufficiale di Stato civile, procedere con proprio provvedimento, ai sensi dell'art.16, c.8, del DPR 12 ottobre 1993 n.572, all'annullamento del riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".

Ovviamente gli interessati, sulla base delle disposizioni contenute nella specifica normativa e nella l. n. 241/1990, dovranno essere sempre preventivamente informati sull'avvio del procedimento di annullamento del riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".

Conseguenze dell'annullamento dell'iscrizione anagrafica e dell'annullamento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Dall'annullamento dell'iscrizione anagrafica e dall'annullamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* discende altresì:

- a) la cancellazione dell'interessato dall'eventuale iscrizione nell'AIRE qualora effettuata;
- b) la cancellazione dalle liste elettorali dell'interessato, nei casi in cui era già stata disposta;
- c) l'annullamento della carta d'identità con l'indicazione "cittadinanza italiana", se rilasciata;
- d) la cancellazione delle annotazioni effettuate nei registri di Stato Civile; in relazione a tale aspetto si precisa che il Ministero dell'Interno ha suggerito di inoltrare apposita segnalazione alla competente Procura della Repubblica, al fine di promuoverne la "rettificazione", ai sensi dell'art.95 del DPR. 396/1990.

Si evidenzia, infine, la necessità di mantenere uno stretto raccordo operativo con l'Autorità Giudiziaria competente.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Quanto precede si segnala, quale utile indirizzo operativo, sia per gli operatori comunali delle amministrazioni interessate da indagini giudiziarie, sia per gli altri dei rimanenti comuni, affinché, in autotutela, provvedano ad una opportuna verifica della regolarità amministrativa dell'iter finora seguito nei procedimenti amministrativi di cui trattasi.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei Segretari comunali e del personale di rispettivi Uffici Demografici, richiamando la particolare attenzione su quanto argomentato, nella certezza che verrà posta la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti agli uffici comunali in materia di funzioni statali, allo scopo di contribuire a rafforzare il contrasto e la prevenzione del cennato ed increscioso fenomeno delle false iscrizioni anagrafiche e dei connessi falsi riconoscimenti di cittadinanza *jure sanguinis*.

IL PREFETTO
(Pagano)

FV/GV